

# **Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizootie;  
visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura,

### *Modifica di un'espressione*

*Agli articoli 7, 8, 12 e 15 "articolo 4b" è sostituito con "articolo 4d" e "articoli 3 – 4b" con "articoli 3 – 4d".*

### *Art. 1 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Essa si applica per l'esecuzione:

- a. della legislazione sulle epizootie per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, compresi i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo;

### *Art. 2 lett. c, g e h*

I seguenti termini significano:

<sup>1</sup> RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).  
<sup>2</sup> RS **916.40**  
<sup>3</sup> RS **916.1**

- c. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrici di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
- g. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, cavalli piccoli, pony, asini, muli, bardotti);
- h. passaporto per equide: documento ai sensi dell'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>4</sup> sulle epizootie.

#### *Art. 4, cpv. 1*

<sup>1</sup> Per animali della specie bovina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 1 dell'allegato.

#### *Art. 4a*

Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 2 dell'allegato.

#### *Art. 4c* Obbligo di registrazione in relazione agli equidi (*nuovo*)

<sup>1</sup> Nella banca dati devono essere registrati:

- a. il proprietario dell'equide;
- b. la persona che identifica l'equide ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>5</sup> sulle epizootie;
- c. la persona che effettua il riconoscimento dell'equide.

<sup>2</sup> Queste persone devono notificare al gestore della banca dati i seguenti dati ai fini della registrazione:

- a. il loro nome;
- b. il loro indirizzo;
- c. la loro e-mail;
- d. il loro numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.

#### *Art. 4d* Dati per equidi

<sup>1</sup> Per gli equidi il proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettere a-g dell'allegato.

<sup>2</sup> Al cambiamento del proprietario, il vecchio proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera h dell'allegato e il nuovo proprietario i dati di cui al numero 3 lettera i dell'allegato.

<sup>3</sup> Alla macellazione di un equide, il detentore dell'animale deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera j dell'allegato.

<sup>4</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).

<sup>5</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).

<sup>4</sup> All'identificazione di un equide, la persona di cui all'articolo 15a capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>6</sup> sulle epizoozie, che lo identifica, deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera k dell'allegato.

<sup>5</sup> Al riconoscimento (registrazione della segnalazione nonché modifica e aggiunta alla segnalazione) di un equide, la persona che effettua il riconoscimento (segnalazione grafica e verbale) deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera l dell'allegato.

#### *Art. 4e Trasferimento dell'obbligo di notifica a terzi (nuovo)*

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 – 4d possono trasferire l'obbligo di notifica a terzi (incaricati). Non può essere trasferito l'obbligo di notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo.

<sup>2</sup> La persona soggetta all'obbligo di notifica deve notificare personalmente tale trasferimento al gestore della banca dati e richiedere la registrazione della persona incaricata. A tal fine deve comunicargli i seguenti dati della persona incaricata:

- a. nome;
- b. indirizzo;
- c. e-mail;
- d. numero di telefono e lingua di corrispondenza.

<sup>3</sup> Gli stessi dati devono essere notificati alla revoca dell'incarico.

#### *Art. 5a cpv. 3*

<sup>3</sup> Le richieste di rettifica di dati di cui all'allegato 1 lettere c–e nonché all'allegato 2 lettere b–c devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>7</sup> sulle epizoozie.

#### *Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque può consultare:

- a. la storia di ogni animale;
- b. lo stato sanitario riguardo alla BVD di ogni animale;
- c. lo stato sanitario riguardo alla BVD di un'azienda detentrica di animali;
- d. lo stato vaccinale riguardo alla Blue tongue di ogni animale.

#### *Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l'approvvigionamento economico del Paese nonché l'Ufficio del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane AFD e Swissmedic possono acquisire

<sup>6</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).

<sup>7</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).

presso il gestore e utilizzare i dati giusta gli articoli 3 – 4d di cui necessitano per svolgere i loro compiti.

#### *Art. 9a Incaricati (nuovo)*

<sup>1</sup> La persona incaricata ai sensi dell'articolo 4e può consultare, acquisire presso il gestore e utilizzare gli stessi dati del detentore di animali (art. 9).

<sup>2</sup> L'accesso è tuttavia gratuito soltanto per i dati di al massimo cinque committenti al mese.

#### *Art. 12 cpv. 4*

<sup>4</sup> Verifica la completezza e la plausibilità dei dati giusta l'articolo 4 – 4e. Notifica al detentore di animali o al proprietario di equidi i dati incompleti o non plausibili dandogli la possibilità di completarli o di appurarli.

#### *Art. 12b Compiti del gestore nel settore degli equidi (nuovo)*

<sup>1</sup> Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d'identificazione (UELN<sup>8</sup>) in base alla notifica di nascita, a meno che non lo rilasci un servizio estero sulla base di una convenzione.

<sup>2</sup> Rilascia al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

- a. il numero d'identificazione attribuito all'animale (UELN);
- b. i dati registrati di cui al numero 3 lettera a dell'allegato;
- c. l'indicazione che l'animale deve essere identificato e riconosciuto entro il 31 dicembre del primo anno di vita;
- d. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>9</sup> sui medicinali veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>10</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

<sup>3</sup> Attribuisce un numero d'identificazione alle persone che si sono registrate giusta gli articoli 4c capoverso 1 e 4e capoverso 1.

#### *Art. 13 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Appronta i passaporti per equidi per animali della specie equina o trasmette i dati necessari a tal fine ai servizi riconosciuti ai sensi dell'articolo 15c capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>11</sup> sulle epizootie.

<sup>8</sup> Direttive dell'Universal Equine Life Number: [www.ueln.net](http://www.ueln.net)

<sup>9</sup> RS **812.212.27**

<sup>10</sup> RS **817.190**

<sup>11</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** / 4255).

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008

*Abrogato.*

Art. 20c Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Per gli equidi in vita al 31 dicembre 2012 sprovvisti di registrazione di cui all'articolo 4c, il proprietario deve notificare al gestore della banca dati, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo del proprietario,
- b. numero dell'azienda detentrica di animali,
- c. data di nascita dell'animale,
- d. nome dell'animale,
- e. se disponibile, numero d'identificazione (UEN) dell'animale,
- f. se disponibile, numero di *microchip*,
- g. razza, colore e sesso dell'animale,
- h. scopo d'utilizzo di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>12</sup> sui medicinali veterinari:
  - animale da reddito,
  - animale domestico,
- i. specie (cavallo, cavallo piccolo, pony, asino, mulo, bardotto),
- j. se disponibile, l'informazione che per l'equide è già stato rilasciato un passaporto per equide.

<sup>12</sup> RS 812.212.27

*Allegato  
(art. 4, 4a, 4d)*

## **Dati da notificare al gestore della banca dati**

### **1. Dati per animali della specie bovina**

Per animali della specie bovina vanno notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
  1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale nonché della madre e del padre,
  3. data di nascita dell'animale,
  4. razza, colore e sesso dell'animale,
  5. parti gemellari,
  6. decorso del parto,
  7. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
  1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
  2. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  3. numero d'identificazione dell'animale ,
  4. data di nascita dell'animale,
  5. razza, colore e sesso dell'animale,
  6. data d'importazione,
  7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
  1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data d'entrata,
  5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
  1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data d'uscita,
  4. tipo d'uscita,
  5. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
  1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero dell'azienda di provenienza,

3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica;
  6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>13</sup> sul bestiame da macello;
- f. alla morte di un animale:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data di morte,
  4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione della madre,
  3. tipo di utilizzazione della madre: sono considerati tipi di utilizzazione:
    - le vacche da latte
    - le altre vacche,
  4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
  5. data della notifica;
- i. tipo di utilizzazione dell'azienda detentrica di animali;
- j. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
- k. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

## 2. Dati per animali della specie suina

Per animali della specie suina vanno notificati i seguenti dati:

- a. all'importazione di animali:
1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'azienda detentrica di animali nel Paese di provenienza,
  2. numero dell'azienda detentrica di animali,
  3. numero di animali,

<sup>13</sup> RS 916.341

4. data d'importazione,
  5. data della notifica;
- b. all'entrata di animali da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
1. numero dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero dell'azienda di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data d'entrata,
  5. data della notifica;
- c. alla macellazione di animali:
1. numero dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero dell'azienda di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica;
- d. all'esportazione di animali:
1. numero dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero di animali,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- e. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
- f. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

### **3. Dati per animali della specie equina**

Per equidi vanno notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. nome dell'animale,
  3. numero d'identificazione (UELN, Universal Equine Life Number) della madre e del padre,
  4. per trasferimento embrionale: numero d'identificazione (UELN) della madre genetica,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. razza, colore e sesso dell'animale,
  7. decorso del parto,
  8. parti gemellari,
  9. malformazioni,

10. specie (cavallo, cavallo piccolo, pony, asino, mulo, bardotto),
  11. segnalazione rudimentale verbale,
  12. allevatore;
- b. all'importazione di un animale:
1. Paese di provenienza,
  2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
  3. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  4. nome dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. razza, colore e sesso dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
  8. data d'importazione,
  9. scopo d'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>14</sup> sui medicinali veterinari:
    - animale da reddito,
    - animale domestico conformemente al passaporto per equide,
  10. specie (cavallo, cavallo piccolo, pony, asino, mulo, bardotto);
- c. al cambiamento dell'azienda detentrici all'interno del Paese:
1. numero della nuova azienda detentrici dell'animale,
  2. numero dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  4. data del cambiamento dell'azienda detentrici dell'animale;
- d. alla morte o eutanasia di un animale:
1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  3. data di morte o d'eutanasia;
- e. all'esportazione di un animale:
1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione;
- f. al cambiamento dello scopo d'utilizzo ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>15</sup> sui medicinali veterinari:
1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  2. data del cambiamento;

<sup>14</sup> RS 812.212.27

<sup>15</sup> RS 812.212.27

- g. alla castrazione di un animale maschio:
  - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 2. data della castrazione,
  - 3. tipo di castrazione;
- h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
  - 1. numero d'identificazione del vecchio proprietario,
  - 2. numero d'identificazione del nuovo proprietario, se conosciuto,
  - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 4. data del cambiamento del proprietario;
- i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
  - 1. numero d'identificazione del nuovo proprietario,
  - 2. numero d'identificazione del vecchio proprietario,
  - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 4. data del cambiamento del proprietario;
- j. alla macellazione di un animale:
  - 1. nome dell'azienda detentrica dell'animale,
  - 2. numero dell'azienda di provenienza,
  - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 4. data di macellazione.
- k. all'identificazione di un animale:
  - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 2. numero di *microchip*,
  - 3. numero d'identificazione della persona che ha effettuato l'identificazione,
  - 4. data dell'identificazione,
  - 5. luogo dell'identificazione.
- l. al riconoscimento (registrazione della segnalazione e modifica della segnalazione) di un animale:
  - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
  - 2. numero d'identificazione della persona che ha effettuato il riconoscimento,
  - 3. segnalazione, composta da immagine (segnalazione grafica) e descrizione verbale (segnalazione verbale),
  - 4. data della registrazione della segnalazione,
  - 5. luogo del riconoscimento,
  - 6. in occasione del primo riconoscimento: servizio preposto al rilascio del passaporto per equide.

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:  
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova